

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, con decorrenza dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/03/2015, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 31/05/2015;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 che stabilisce i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

ESAMINATE le risultanze del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#), la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e per il calcolo delle utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie;

VISTO, inoltre, che l'ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento comunale in materia, per l'anno 2014, è pari ad € 0;

VISTA la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2015, effettuata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del regolamento comunale in materia, pari rispettivamente al 82,30% per le utenze domestiche ed al 17,7% per le utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno applicare, per l'anno 2015, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb) medi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socioeconomica del nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#), di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti

DELIBERA

1. di approvare la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2015, effettuata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del regolamento comunale in materia, pari rispettivamente al 82,30% per le utenze domestiche ed al 17,70% per le utenze non domestiche;
2. di dare che l'ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento comunale in materia, per l'anno 2014, è pari ad € 0;
3. di applicare, per l'anno 2015, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb) medi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socioeconomica del nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi;
4. Di approvare per l'anno 2015 seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#),

ALIQUOTE TARI

UTENZE DOMESTICHE		
N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	TARIFFE	
	QUOTA FISSA € AL MQ.	QUOTA VARIABILE €
1	0,976	34,44
2	1,095	68,89
3	1,226	88,26
4	1,309	111,94
5	1,393	139,92
6 o più	1,440	161,45

UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIE	TARIFFE	
	QUOTA FISSA € AL MQ.	QUOTA VARIABILE € AL MQ
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,622	0,281
02. Cinematografi e teatri	0,565	0,254
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,622	0,282
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,071	0,478
05. Stabilimenti balneari	0,651	0,290
06. Autosaloni, esposizioni	0,478	0,213
07. Alberghi con ristorante	1,563	0,702
08. Alberghi senza ristorante	1,230	0,550
09. Case di cura e di riposo	1,288	0,579
10. Ospedali	1,187	0,532
11. Agenzie, studi professionali, uffici	1,404	0,628
12. Banche e istituti di credito	0,738	0,330
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, negozi di beni durevoli, ferramenta	1,332	0,596
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,390	0,624
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,042	0,470
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,563	0,698
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere	1,419	0,635

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,071	0,480
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,259	0,566
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,463	0,207
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,622	0,282
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	4,704	2,111
23. Birrerie, hamburgerie, mense	3,865	1,735
24. Bar, caffè, pasticceria	3,546	1,590
25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, e generi alimentari	2,157	0,968
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,157	0,966
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,123	2,743
28. Ipermercati di generi misti	2,128	0,953
29. Banchi di mercato generi alimentari	5,037	2,257
30. Discoteche, night club	1,071	0,480

5. Di atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
6. DI dare atti altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del [D.Lgs 504/92](#);
7. DI trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole espressa ad unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.